



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO - E DELL'AVVISO PUBBLICO TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.L. N. 35/2019 COME CONVERTITO IN L. N. 60/2019 - AI FINI DELL'ACCESSO AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (TRIENNIO 2021-2024) EX D.LGS. N. 368 DEL 17.08.1999 E S.M.I.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, e s.m.i., in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277 (in attuazione della direttiva 2001/19/CE), ha disciplinato, al Titolo IV, capo I, la Formazione specifica in medicina generale, stabilendo che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;
- il suddetto diploma si consegue a seguito di un corso della durata di tre anni, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;
- il corso è organizzato ed attivato dalle Regioni con Bando, in conformità a quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i. ed ai *"Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale"*, definiti con il D.M. 7 marzo 2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO, in particolare, che il comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs 368/1999 e s.m.i. stabilisce che le Regioni e le Province Autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 *"Principi fondamentali per la disciplina unitaria della formazione specifica in medicina generale"* e s.m.i. il quale prevede che:

- i bandi contengono tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province Autonome;
- i contingenti numerici, da ammettere annualmente al corso, sono determinati dalle Regioni e Province Autonome nell'ambito delle risorse disponibili e nei limiti concordati con il Ministero della Salute;
- i bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia Autonoma, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - ne viene data comunicazione in estratto;

- la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene pubblicato in estratto l'avviso del giorno e dell'ora delle prove di esame, almeno trenta giorni prima;
- le Regioni e le Province Autonome fissano il luogo di svolgimento dell'esame e l'ora di convocazione dei candidati e ne danno avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, almeno trenta giorni prima;
- il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, stabilite d'intesa con il Ministero della Salute, consiste in una prova scritta, identica per tutte le regioni, formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;
- i quesiti della prova concorsuale vengono formulati da Commissioni formate da massimo sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della Salute, nominati tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di medicina interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa;

RICHIAMATO il D.M. 28 agosto 2014 recante "Modifica del decreto 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", che ha sostituito il comma 5 dell'art. 9 del decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006, prevedendo che *"La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi"*;

EVIDENZIATO che con il Decreto del Ministro della Salute 7 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale - n. 135 del 13 giugno 2017 - in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio - Sezione terza-quater - con la Sentenza n. 5994 del 21 aprile 2017, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 5 del predetto decreto 7 marzo 2006, sono state apportate modifiche all'articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 - stabilendo che *"i requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione"* - ed all'articolo 6, sopprimendo la lettera c) del comma 2;

PRESO ATTO:

- del contingente numerico ordinario, individuato ai sensi dell'art. 25, comma 1 del d.lgs. n. 368/99 per l'Abruzzo pari a nr. 52 unità, giusta nota del Ministero della Salute n. 0018460-P-16/09/2021 DGPROF-MDS-P, in atti;
- del contingente individuato ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legge n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019, a cui non sarà corrisposta la borsa di studio è pari a n. 29 unità, giusta nota del Ministero della Salute n. 0039135-30/07/2021 – DGPROF-MDS-P, in atti;

PRESO ATTO del finanziamento per il corso di formazione specifica in medicina generale in parola, di cui all'intesa ai sensi dell'art. 115 comma 1 lettera a, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2021, Rep. Atti n. 152/CFR del 4 agosto 2021, in atti, da cui si evince la copertura economica per il finanziamento di n. 52 (cinquantadue) borse di studio assegnate alla Regione Abruzzo per medici iscrivibili al primo anno del corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2021 – 2024, nonché il riparto delle somme stanziare per la formazione dei medici di medicina generale dall'articolo 12, comma 3, del DL. 35/2019 (DL. Calabria);

PRESO ATTO che, in data 28 settembre 2021, la Commissione Salute ha approvato il riparto in relazione ai posti aggiuntivi per il medesimo corso di formazione specifica in medicina generale finanziati dal PNRR, M6C2, Investimento 2.2 (Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del Sistema Sanitario Nazionale) e che assegna alla Regione Abruzzo n. 24 borse di studio aggiuntive, giusta nota prot. n. 0921022U del 1 ottobre 2021 a firma del Coordinatore della Commissione Salute, in atti;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2021, trasmesso con nota ministeriale DGPROF/4/I.5.f.b/2021/68, avente ad oggetto: “Concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2021 – 2024 – Posti aggiuntivi finanziati dal PNRR”, con il quale sono state ripartite tra le regioni le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Intervento “2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del Sistema Sanitario Nazionale” – Sub-misura: “borse aggiuntive in formazione di medicina generale”, assegnando alla Regione Abruzzo, la somma complessiva pari ad Euro 906.426,72 relativamente ai tre anni di riferimento del ciclo formativo 2021-2024 e, in particolare, con riguardo all’anno 2021 (anno formativo 2021-2022), all’anno 2022 (anno formativo 2022-2023) e all’anno 2023 (anno formativo 2023-2024);

ATTESO che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del richiamato decreto, le Regioni e le Province Autonome possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti, ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO, ai sensi della suddetta disposizione, di dover autorizzare il servizio competente per materia (DPF004) a procedere all’accertamento delle predette entrate con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti, ai sensi della normativa vigente;

EVIDENZIATO che recenti disposizioni normative hanno apportato rilevanti cambiamenti per quanto concerne la possibilità di accesso alla professione di Medico di Medicina Generale ed alla formazione specifica in medicina generale;

RICHIAMATI, nello specifico,

- il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. Decreto Semplificazione), convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”*;
- il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60, recante *“Misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”*;
- l’art. 1, co. 426 della Legge finanziaria n. 178/2020 dove si dispone la proroga del termine di applicazione della legge 25 giugno 2019, n. 60 fino al 31 dicembre 2022: *“Il termine di cui all’articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è prorogato al 31 dicembre 2022”*.

RILEVATO, in particolare, che

- **l’art. 1, co. 426 della Legge finanziaria n. 178/2020:** *di cui all’articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ha prorogato il termine al 31 dicembre 2022”, e come tale i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione*

specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'Accordo Collettivo Nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;

- il comma 2 dello stesso articolo, come modificato dalla Legge di conversione del DL n. 35/2019, stabilisce che *“Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell’ambito dell’accordo collettivo nazionaleomissis.....”*;
- l’art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60 e l’art. 1, co. 426 della legge finanziaria n. 178/2020, dispone che *“Fino al 31 dicembre 2022, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e **già risultati idonei** al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, **tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio**. Accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022; e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti”*.

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 14 luglio 2021, avente ad oggetto: “Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo ai trienni 2020 – 2023 e 2021-2024”, con il quale si dispone che, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2020 – 2023 e al triennio 2021 – 2024, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2020 ovvero, ai predetti medici è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi della medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006;

VISTO altresì, il decreto del Ministero della Salute del 12 ottobre 2021, recante la modifica del DM 7 marzo 2006 avente ad oggetto: “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”, con il quale, tra l’altro, all’articolo 5, comma 1, del richiamato decreto, si dispone che il diploma di laurea in medicina e chirurgia deve essere conseguito entro il giorno antecedente alla data di espletamento del concorso;

CONSIDERATO che, per favorire una omogenea applicazione, su tutto il territorio nazionale, di quanto previsto dalla surriferita normativa in materia di accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, le Regioni hanno condiviso la necessità di definire alcune regole per la predisposizione del Bando di concorso per il triennio formativo 2021 - 2024 e per la tempistica per la relativa procedura;

RILEVATO che, a tal fine, è stato predisposto un documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019, recante *“Linee guida regionali in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della legge 25.06.2019, n. 60, “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, n.35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”*;

EVIDENZIATO, inoltre, che:

- a seguito di vari incontri del gruppo interregionale “Assistenza Territoriale” presso il Coordinamento Tecnico Commissione Salute al fine di definire i contenuti del Bando, anche alla luce di quanto previsto dalla citata recente normativa, le Regioni hanno concordato sull’opportunità di approvare il Bando per il concorso ordinario e l’Avviso per la formazione di una graduatoria riservata;
- si è proceduto, pertanto, alla predisposizione di una bozza di Bando per il concorso ordinario ed alla redazione di una bozza di Avviso per la formazione della graduatoria riservata, nonché dei relativi fac-simile di domanda, condivisi da tutte le Regioni e formulati conformemente a quanto previsto dalle citate disposizioni normative, approvati dalla Commissione Salute nella seduta del 21 Settembre 2021;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad emanare il Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2021 - 2024 della Regione Abruzzo, di cui al D. Lgs. 368/1999 e s. m. i. - conforme al modello condiviso dalle Regioni ed approvato in Commissione Salute il 21 settembre 2021 - per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2021 - 2024, strutturato a tempo pieno, per il contingente numerico pari a **n. 52** (cinquantadue) posti per laureati in medicina e chirurgia con borsa di studio oltre alle borse aggiuntive pari a **n. 24** (ventiquattro) finanziate dal PNRR, M6C2 2.2, redatto nel testo di cui all’**Allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente atto, Investimento 2.2, per un totale di **n. 76 (settantasei)** posti;

RITENUTO, altresì, di dover emanare, contestualmente, l’Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2021 - 2024 della Regione Abruzzo, tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019 – anch’esso conforme al modello condiviso dalle Regioni ed approvato in Commissione Salute il 21 Settembre 2021 - per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2021/2021, strutturato a tempo pieno, per il contingente numerico pari a **n. 29 (ventinove)** posti per laureati in medicina e chirurgia senza borsa di studio, redatto nel testo di cui all’**Allegato B**), parte integrante e sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO che, per ragioni di uniformità su tutto il territorio nazionale, il termine di scadenza per la presentazione delle domande farà riferimento alla data di pubblicazione del Bando e dell’Avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV^a Serie Speciale, dove saranno riportati contestualmente, per estratto, tutti i bandi (art. 2, comma 1, D.M. 07.03.2006) e gli avvisi regionali;

RILEVATO, altresì, che la pubblicazione della data e dell'ora della prova di esame (art. 2, comma 2, D.M. 07.03.2006) avverrà sempre nella Gazzetta Ufficiale;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.e.i.;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore del Dipartimento Sanità, in considerazione della vacanza della funzione dirigenziale nel Servizio proponente e sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **DI APPROVARE ED EMANARE** il Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di **n. 76 (settantasei)** medici con borsa di studio al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Abruzzo relativo agli anni 2021/2024, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. **DI APPROVARE ED EMANARE** l'Avviso pubblico per l'ammissione di **n. 29 (ventinove)** medici senza borsa di studio al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Abruzzo relativo agli anni 2021/2024, tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019, **Allegato B)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. **DI DARE ATTO** che il predetto corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2021/2024 di cui al D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. prevede, da parte dei tirocinanti, un impegno orario a tempo pieno;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva triennale per l'espletamento del corso di formazione in questione è finanziata con la quota del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata assegnata annualmente alle Regioni con deliberazione CIPE, su proposta del Ministero della salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e con le disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, che saranno ripartite tra le Regioni, e, per l'eventuale quota residuale non coperta dal finanziamento statale, si provvede a carico dei finanziamenti della GSA regionale;
5. **DI DARE ATTO** altresì che con il decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2021, trasmesso con nota ministeriale DGPROF/4/I.5.f.b/2021/68, avente ad oggetto: "Concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2021 – 2024 – Posti aggiuntivi finanziati dal PNRR", con il quale sono state ripartite tra le regioni le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento previsto dal Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Intervento "2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del Sistema Sanitario Nazionale" – Sub-misura: "borse aggiuntive in formazione di medicina generale", assegnando alla Regione Abruzzo, la somma complessiva pari ad Euro 906.426,72 relativamente ai tre anni di riferimento del ciclo formativo 2021-2024 e, in particolare, con riguardo all'anno 2021 (anno formativo

2021-2022), all'anno 2022 (anno formativo 2022-2023) e all'anno 2023 (anno formativo 2023-2024);

6. **DI AUTORIZZARE** il Servizio competente per materia (DPF004) a procedere ai sensi del disposto di cui al richiamato comma 2 all'accertamento delle predette entrate con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti, ai sensi della normativa vigente;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;
8. **DI DEMANDARE** al Servizio Risorse Umane del SSR del Dipartimento per la Sanità di questa Regione le attività connesse all'attuazione della presente deliberazione;
9. **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito Internet della Regione Abruzzo presente al link <https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/documentazione>;
10. **DI INFORMARE** il Ministero della salute dell'avvenuta adozione dell'atto, ai fini della successiva comunicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
11. **DI DISPORRE** la comunicazione dell'adozione del provvedimento in oggetto agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO SANITÀ

SERVIZIO: **Risorse Umane del SSR**

UFFICIO: **Formazione e Aggiornamento delle risorse umane**

L'Estensore
Dr.ssa Silvana Peluso
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio ad interim
Dott.ssa Silvana Peluso
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Vacante

Il Direttore Regionale
Dr. Claudio D'AMARIO

(firmato digitalmente)

Il Componente la Giunta
Dott.ssa Nicoletta VERÌ

(firmato digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)